

TABELLA obblighi pubblicazione
AREZZO MULTISERVIZI S.R.L.

(approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 gennaio 2015)

Denominazione e sezione 1 livello	Denominazione sezione 2° livello	Contenuti di riferimento al D.Lgs. 33/2013	Settore responsabile	Tipologia Atto	Tempi di pubblicazione
1) DISPOSIZIONI GENERALI	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	-Art. 10, c. 8 lett. A) D. Lgs. 33/2013 " Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione <<Amministrazione Trasparente>> Di cui all'art. 9: a) Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il relativo stato di attuazione" Ampliando il campo di applicazione dell'art.10 di cui sopra, la Circolare del Ministero P.A. e semplificazione n. 1/2014 del 15 febbraio 2014, pone a carico degli " enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse" l'obbligo di predisporre "il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità"	DIRETTORE	Programma triennale trasparenza e integrità In corso di redazione. Con la circolare 1/2014 del 8 aprile 2014 il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha fornito una interpretazione delle disposizioni della legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013 in base alla quale viene identificato l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle disposizioni di legge suddette. In forza di detta interpretazione l'ambito soggettivo e oggettivo risulta esteso agli " enti di diritto privato in controllo pubblico per la parte dell'organizzazione e dell'attività di pubblico interesse	Approvato dal CDA in data 22 gennaio 2015 Entro il 31/01/2015
	Nomina Responsabile Trasparenza e Accesso Civico	Art. 5 D. Lgs. 33/2013 Accesso civico: "1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata ammessa la loro pubblicazione. 2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.	Direttore in qualità di Responsabile della Trasparenza		Pubblicato

TABELLA obblighi pubblicazione

		<p>3. L'amministrazione, entro trenta giorni ,procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.</p> <p>4. Nei casi di ritardo o di mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui all'art. 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.</p> <p>5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.</p> <p>6. La richiesta di accesso civico comporta da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5.</p>			
		<p>Art. 43, c.1 D. Lgs.33/2013</p> <p>1.All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la Trasparenza, di seguito <<responsabile>>, e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.</p>	<p>Direttore In qualità di Responsabile della Trasparenza</p>	<p>Relazione annuale</p>	<p>Da pubblicare entro il 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>PUBBLICATA (relazione 2014)</p>

TABELLA obblighi pubblicazione

		<p>Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>Delibera CIVIT n.105/20910 e 2/2012 Pubblicazione del nome del responsabile della trasparenza. Art.1, c.14, legge 190/2012</p> <p>14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articoli 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché per omesso controllo, sul piano disciplinare. La violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare.</p> <p>Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico. Dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività</p>			
--	--	--	--	--	--

TABELLA obblighi pubblicazione

	Attestazione OIV o struttura analoga	Art. 14 c.4,lett. G d.lgs. 150/2009 Attestazione dell'OIV o altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	OIV		Publicato per il 2013 in data 30 gennaio 2014 a cura del Direttore responsabile della Trasparenza
	Atti Generali	Art. 12 c.1 D.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale :..... 2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti degli atti e dei testi ufficiali aggiornati .	Direttore	-Atto Costitutivo e Statuto; - Codice disciplinare; -Codice Etico; -Regolamento lavori forniture; -Carta dei Servizi cimiteriali -Carta dei servizi Tempio Crematorio; -Regolamento servizi cremazioni; -Modello Organizzativo legge 231/2001; -regolamento selezione personale; - Bilancio sociale.	Dati Pubblicati
	Oneri Informativi per cittadini e imprese		Istruttori addetti al front/office	-verbale verifica autocertificazioni; -scadenze annuali concessioni cimiteriali.	Publicato 2013
	Programma trasparenza OIV (non pertinente all'Azienda)	Art. 10, c. 8 lett. C D. lgs. 33/2013 "8 Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione <<Amministrazione Trasparente>> di cui all'art. 9: c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo n.150/2009"	Direttore		Publicato Organo di Vigilanza Da rivedere in caso di variazione dei dati pubblicati.
2) ORGANIZZAZIONE	Organi di indirizzo Politico-Amministrativo	Art. 13 D. Lgs. 33/2013 1.Le Pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi a : a)agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive	DIRETTORE		Publicato

TABELLA obblighi pubblicazione

		<p>competenze; Art. 14 D. lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico: "1 ,Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti i seguenti documenti e informazioni: a)l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche , presso enti pubblici o privati e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'art. 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti il secondo grado , ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 entro tre mesi</p>			
--	--	---	--	--	--

TABELLA obblighi pubblicazione

		dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.			
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47 D. Lgs. 33/2013 Sanzioni per casi specifici: " 1.La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o dell'organismo interessato. 2.La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, da luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico e il relativo compenso entro giorni trenta dal conferimento ovvero, per le indennità di	Direttore		Pubblicazione solo in caso di sanzioni

TABELLA obblighi pubblicazione

		risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 .			
	Articolazione degli uffici	Art. 13 D. Lgs. 33/2013 1. Le Pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi a : b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;	DIRETTORE		PUBBLICATO
	Telefono e posta elettronica	Art. 13 D. Lgs. 33/2013 1. Le Pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi a : d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.	DIRETTORE		PUBBLICATO
3) Consulenti e collaboratori	Incarichi di consulenza e di collaborazione	Art. 15 comma 1 e 2 D. Lgs. 33/2013 1. Fermi restando gli			

TABELLA obblighi pubblicazione

		<p>obblighi di comunicazione di cui all'art. 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza :</p> <p>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>b)il curriculum vitae;</p> <p>c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;</p> <p>d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato.</p> <p>2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica dei relativi dati ai sensi dell'art. 14, secondo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono</p>	<p>Direttore e Direttore Tecnico</p>	<p>a)Estremi atto di conferimento;</p> <p>b)curriculum vitae;</p> <p>c)compensi comunque denominati relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili.</p>	<p>Pubblicato</p>
--	--	---	--------------------------------------	---	-------------------

TABELLA obblighi pubblicazione

		aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al comma precedente.			
4) PERSONALE	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1 e 2 D. Lgs. 33/2013 vedi sopra	Direttore	Contratto con durata incarico e retribuzione prevista. Curriculum Vitae Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità e /o inconferibilità Richiesta aspettativa per assegnazione incarico Direttore periodo 1 gennaio 30 giugno 2015	Pubblicato
	Dirigenti	Art. 10, c.8 lett.d) del D. Lgs. 33/2013 "8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione << Amministrazione Trasparente>> di cui all'art. 9: d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'art. 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo." Art. 15, c.1e2 : vedi sopra Art. 15, c.5: "5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'art. 1, comma 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n.190	Direttore	Non esistono le Posizioni organizzative. L'incarico di Direttore è stato attribuito, come previsto dallo Statuto, al Dirigente di ruolo della società previa deliberazione dei soci Comune di Arezzo e Fraternita dei Laici. L'incarico, assegnato per un primo periodo di anni 3 (2006/2011) è stato poi prorogato a tempo determinato con specifici provvedimenti del CDA.	Pubblicato
	Dotazione organica	Art. 16, c.1 e 2 D. Lgs. 33/2013 "1. Le pubbliche amministrazioni	Responsabile		Pubblicato

TABELLA obblighi pubblicazione

		<p>pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'art. 60, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e il relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo a quello assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico."</p>	<p>ufficio personale e responsabile ufficio ragioneria</p>		
	<p>Contrattazione collettiva e contrattazione decentrata</p>	<p>Art. 21 , c. 1 D. Lgs. 33/2013 "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali che si applicano loro nonché le eventuali interpretazioni autentiche.</p> <p>Art. 21, c.2. """. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47 comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis ,comma 1 del decreto legislativo 165/2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del</p>	<p>Direttore e Responsabile Ufficio Personale</p>	<p>CCNL : ConfServizi : Direttore Federambiente: personale</p>	<p>Pubblicato Pubblicato</p>

TABELLA obblighi pubblicazione

		<p>comma 3 dello stesso articolo.</p> <p>La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.</p>			
	Tassi di assenza	<p>Art. 16 D. Lgs. 33/2013</p> <p>"3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.</p>		Non pertinente all'Azienda	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	<p>Art. 18 D. Lgs. 33/2013</p> <p>Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici:</p> <p>"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.</p>	Direttore	Alla data del 31.12.2014 non sono in essere incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti di Arezzo Multiservizi s.r.l.	Pubblicato
	Personale <u>non</u> a tempo indeterminato	<p>Art. 17 D. Lgs. 33/2013</p> <p>Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato:</p> <p>"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche ed aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni</p>	<p>Responsabile gestione ufficio personale</p> <p>E Responsabile Ufficio ragioneria</p>		Al 31 dicembre 2014 non sono in essere rapporti di lavoro a tempo determinato

TABELLA obblighi pubblicazione

		pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.			
5) BANDI DI CONCORSO e/o SELEZIONE		Art. 19 D. Lgs 33/2013 Bandi di concorso "1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate"	Direttore (responsabile ufficio personale)	1)Bando selezione interna per progressione verticale per copertura posto istruttore amministrativo 2) bando selezione pubblica assunzione n. 2 operatori cimiteriali con contratto apprendistato	Publiccato Publiccato
6) Performance		Art. 7 DLG.150/2009		Non applicabile alla tipologia di azienda	
7) Enti Controllati		Art. 22 , c. 1 lett. a) D. lgs. 33/2013		Non applicabile alla tipologia di azienda	
8) ATTIVITA E PROCEDIMENTI	Dati aggregati attività amministrativa e gestione servizi Publiccato parzialmente cimiteriali	Art. 24,c.1 del D.Lgs. 33/2013. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati."	Servizi cimiteriali	Relazione semestrale del direttore sulla gestione Numero annuale servizi cimiteriali distinti per tipologie	Da pubblicare entro 31 gennaio di ogni anno
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 24, c. 2 D. Lgs 33/2013 " 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'art.	Uffici amministrativi contratti cimiteriali	-Carta dei servizi cimiteriali; -carta dei servizi del tempio crematorio; -sito www.arezomultiservizi.eu Prenotazione esclusivamente on-line dei	Publiccato Publiccato giornalmente

TABELLA obblighi pubblicazione

		1, comma 28, della legge 6 novembre 2012		servizi cimiteriali giornalieri.	
9) PROVVEDIMENTI	Provvedimenti Organi di indirizzo politico	Art. 23 D. Lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti provvedimenti amministrativi: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte posizioni della sezione <<Amministrazione Trasparente>>, gli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti di : a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo 150 del 2009; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 2. Per ciascuno dei procedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta autonomamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto."	Direttore	Relazione del Presidente al bilancio consuntivo Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al bilancio consuntivo Relazione semestrale direttore sulla gestione della società	Annuale Annuale Semestrale
10) Controllo sulle imprese	Società partecipate	Art. 22, c.1 lett. b) D. Lgs. 33/2013 "1. Ciascuna Amministrazione pubblica e aggiorna annualmente : b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con	Direttore	Publicato Arezzo Multiservizi s.r.l. alla data del 31 dicembre 2014 non detiene quote di partecipazione anche minoritaria in alcuna società	Publicato Revisione; Annuale se ricorre al situazione.

TABELLA obblighi pubblicazione

		l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;			
11) Bandi di gara e contratti D.L.G. 163/2006 (Lavori, servizi, forniture)		Art. 23 D. Lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti provvedimenti amministrativi: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte posizioni della sezione <<Amministrazione Trasparente>>, gli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti di : a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo 150 del 2009; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 2. Per ciascuno dei procedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta autonomamente in sede di formazione del documento		Procedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.	PUBBLICATO
12) SOVVEZIONI CONTRIBUTI SUSSIDI VANTAGGI ECONOMICI	Criteria e modalità	Art. 26, c.1 D. Lgs. 33/2013 "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai	Responsabile servizio segreteria	Bando annuale Contributi erogati a sostegno progetti Città.	Publicato

TABELLA obblighi pubblicazione

		sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque generi a persone ed enti pubblici e privati"			
	Atti di concessione	Art. 26,c. 2 D. Lgs. 33/2013 " 2.Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato art. 12 della legge "41/1990, di importo superiore a mille euro." Art. 27 D. Lgs.33/2013 Obbligo di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari: "1.la pubblicazione di cui all'art. 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a)il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b)l'importo del vantaggio economico corrisposto; c)la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d)l'Ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e)la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f)il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato		-Contributi erogati a sostegno di progetti della Città. -Contributi erogati ad Associazioni a seguito di bando.	Pubblicato Aggiornare annualmente
13) BILANCI	Bilancio preventivo e consuntivo	Art.29, c.1 D.lgs.33/2013 "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a	Responsabile servizio ragioneria	Piano industriale Bilancio consuntivo esercizi 2012 e 2013 corredati della nota integrativa, della relazione	Pubblicato Aggiornare in caso di variazioni dei dati Pubblicato

TABELLA obblighi pubblicazione

		rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità”.		del Presidente e della relazione del Collegio dei Sindaci Bilancio sociale periodo 2008/2013	Publiccare annualmente Publiccato Publiccare ogni qual volta v adottato.
14) BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO	Canoni di locazione percepiti e versati	Art. 30 D. Lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio. “1. Le pubbliche Amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Responsabile servizio ragioneria	Canoni di locazione percepiti e versati anno 2013 Canoni di locazione percepiti e pagati anno 2014	Publiccato
15) CONTROLLI E RILIEVI SULL’AMMINISTRAZIONE		Art. 31 D. Lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione: “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono , i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei Conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’ amministrazione o di singoli uffici.”	Direttore	In caso siano effettuati rilievi	Tempestivo
16) SERVIZI EROGATI	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1 D. Lgs 33/2013 “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi	Direttore Direttore Tecnico		Publiccato (carta dei servizi) standard di qualità in corso di definizione da parte dell’Amministrazione Comunale
17) Pagamenti delle Amministrazioni	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 24, c. 2 D. Lgs 33/2013 “ 2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’art. 10, comma 5, pubblicano: b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all’esercizio finanziario precedente.”	Uffici amministrativi contratti cimiteriali	-Carta dei servizi cimiteriali; -carta dei servizi del tempio crematorio; -Prenotazione esclusivamente on-line dei servizi cimiteriali giornalieri.	Publiccato Publiccato giornalmente nel sito www.arezomultiservizi.eu

TABELLA obblighi pubblicazione

	IBAN pagamenti informatici	Art. 36 D. Lgs 33/2013 Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici. "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82"	Responsabile servizio ragioneria	Pubblicato: a) nella carta dei servizi cimiteriali; b) nella carta di servizio del Tempio crematorio; c) nelle fatture rilasciate al momento del contratto.	Pubblicato Da aggiornare in caso di variazione dei dati pubblicati
18) OPERE PUBBLICHE		Art.38 D.Lgs.33/2013 Pubblicità dei processi di pianificazione e valutazione delle opere pubbliche: 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e		- Non applicabile alla tipologia di azienda	

TABELLA obblighi pubblicazione

		forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.			
19) PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO		Art. 39 D.Lgs. 33/2013		Non applicabile alla tipologia di azienda	
20) INFORMAZIONI AMBIENTALI	Analisi emissioni in atmosfera crematorio	<p>Art. 40 D.Lgs. 33/2013 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali: "1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'art. 3 sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 122, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. 2. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.195/2005, pubblicano sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'art. 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta <<informazioni ambientali>>. 3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n.195. 4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione di accordi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi</p>	Direttore Tecnico	Crematorio: analisi periodiche emissioni	Pubblicato Aggiornare costantemente

TABELLA obblighi pubblicazione

		eventualmente stipulati che assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.			
21) Interventi straordinari e di emergenza		Art.42 D. Lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente: "1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti con tingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni straordinarie e commissariali costituite in base alla legge 24 febbraio 1992,n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari."		Non applicabile alla tipologia di azienda	
22) Altri contenuti			Direttore Responsabile della	Dati Relativi alle Buone Prassi	Pubblicato

TABELLA obblighi pubblicazione

			prevenzione della corruzione	Accesso Civico <hr/> Presentazione delle Domanda Modello per Accesso Civico <hr/> Iter e Tempi per la Risposta <hr/> Accesso Civico e Accesso agli Atti	
--	--	--	------------------------------	---	--